



ACCORDO QUADRO

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (nel seguito C.N.VV.F.), C.F. 80219290584, con sede in Roma, piazza del Viminale n. 1, rappresentato legalmente dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile pro-tempore, ing. Gioacchino Giorni, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso C.N.VV.F.

E

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito C.N.R.), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso C.N.R.

PREMESSO CHE

- Il C.N.R., in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.
- Il C.N.R. svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati.
- Il C.N.R. per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - a. stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
 - b. partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- c. promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
 - d. svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
 - e. commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
- In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del C.N.R. (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005), i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il C.N.R. ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
 - Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139, è l'Ente con competenze specifiche in materia di soccorso tecnico urgente, prevenzione incendi, protezione civile e difesa civile.
 - Il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139, all'art. 17 comma 1 stabilisce che "Il Dipartimento ed il Corpo Nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura della sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione.". Inoltre al comma 2 stabilisce che "in relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'art. 14, da parte dei tecnici dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle altre Amministrazioni Pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo Nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa e addestrativa in materia...."
 - L'ordinamento del Corpo consente la sottoscrizione di Accordi quadro anche al fine precipuo di aumentare il livello formativo del proprio personale attraverso la collaborazione con Enti di ricerca nonché di potenziare le attività istituzionali attraverso adeguate attività di studio e ricerca scientifica congiuntamente ad altri Enti.

CONSIDERATO CHE:

- la sinergia tra il C.N.VV.F. e il C.N.R. può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di Particolare rilievo per il C.N.VV.F. medesimo tra cui lo sviluppo di sistemi di comando e controllo su piattaforma web gis e early warning con standard open source per la gestione delle attività di soccorso tecnico urgente in ambito nazionale ed internazionale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di monitoraggio satellitare e l'integrazione di applicazioni su piattaforma mobile ad uso del personale VV.F. e dell'utente comune. Il C.N.VV.F. dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, formazione nonché di divulgazione.

- la rete di ricerca del C.N.R. dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- il C.N.VV.F. e il C.N.R. possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il C.N.VV.F. e il C.N.R. manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse riguardanti in Particolare le tematiche afferenti al soccorso tecnico urgente e alla protezione civile o, comunque, ulteriori tematiche di interesse per i due Enti.
- il C.N.VV.F. e il C.N.R. manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica nelle materie di cui al precedente considerato.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Premesse**

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale a cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

**Art. 2
Oggetto e Finalità**

Il C.N.VV.F. e il C.N.R. si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- 1) promozione di percorsi di formazione e alta formazione;
- 2) realizzazione di programmi congiunti di ricerca negli ambiti di reciproco interesse;
- 3) promozione di scambi culturali nell'ambito della ricerca scientifica, della sua comunicazione e divulgazione e dell'attività didattica ad essa connessa;
- 4) attività di stage e formazione;
- 5) scambio di informazioni e di materiale scientifico e didattico d'interesse comune;
- 6) partecipazione a pubblicazioni, conferenze, seminari e convegni;
- 7) accesso alle *facilities* per la realizzazione di appositi progetti congiunti.

Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di successivi appositi protocolli operativi di cui all'art. 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del C.N.R. adottate sulla base della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per entrambe le Parti.

Art. 3 Comitato Bilaterale

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro viene istituito un Comitato Bilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo quadro da sviluppare attraverso specifici protocolli.

Fanno parte del Comitato Bilaterale tre rappresentanti del C.N.R. nominati dal Presidente del C.N.R. e tre rappresentanti del C.N.VV.F. nominati dal Capo del C.N.VV.F. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del C.N.R. e/o dipendenti del C.N.VV.F. aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Art. 4 Tipologia delle azioni

Le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno, con riferimento alle differenti tipologie di emergenze, principalmente:

- sistemi di early warning;
piattaforme mobili per lo scambio delle informazioni in emergenza;
banche dati cartografiche;
sistemi satellitari;
sistemi WEB GIS.

Altri campi di interesse saranno individuati di in tesa tra le Parti. Per la realizzazione si procede secondo le modalità previste dall'art. 5.

Art. 5 Protocolli operativi

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula dei protocolli operativi bilaterali, sedi ove verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

I protocolli operativi dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti.

I protocolli operativi potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le Parti riterranno opportuno in conformità con la vigente normativa di settore.

Art. 6

Risorse

Attraverso il presente Accordo quadro (o con i derivanti protocolli operativi) non vi potrà essere alcun trasferimento di risorse finanziarie tra le Parti.

Le attività derivanti dall'Accordo quadro e dai Protocolli operativi non dovranno comportare oneri da imputare ai fondi ordinari a disposizione del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

Eventuali risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni e/o altri soggetti interessati sulla base di progetti appositamente sviluppati attraverso i protocolli operativi discendenti dall'Accordo quadro.

Art. 7

Proprietà Intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW - HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

Art. 8

Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 9

Visibilità dell'Accordo quadro

Le Parti concordano relativamente all'opportunità di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale attraverso una comune attività di comunicazione anche attraverso i propri siti istituzionali.

Art. 10

Durata

Il presente Accordo quadro ha la durata di due anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di PEC agli indirizzi che sono per il C.N.R. protocollo-ammcen@cnr.it e per il C.N.VV.F. capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it, entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo quadro.

Art. 11

Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del biennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12

Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure sia successivamente diventata - totalmente e/o parzialmente - non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13
Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 14
Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, dovranno essere inviate a mezzo PEC agli indirizzi rispettivamente indicati all'art. 10 del presente Accordo.

Art. 15
Registrazione

Il presente Accordo quadro sarà registrato solamente in caso d'uso e, in tal caso, le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella B del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 16
Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo quadro che non si possa risolvere in via bonaria tra le Parti, è individuato quale foro competente quello del TAR Lazio, ai sensi dell'art. 133, comma 1, *lett. a), numero 2)*, del D.Lgs. 104/2010 (*Codice del Processo Amministrativo*)”.

Art. 17
Sottoscrizione

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Roma li, _____

Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

Il Capo del Corpo

Dott. Ing. Gioacchino Giorni

Atto firmato digitalmente ai sensi di legge

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente

Prof. Massimo Inguscio

Atto firmato digitalmente ai sensi di legge